

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Contributo a fondo perduto: istanze da inviare dal 30 marzo al 28 maggio***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [provvedimento prot. n. 77923/2021](#) di ieri, 23 marzo, l'Agenzia delle entrate ha diffuso i **modelli**, con le relative **istruzioni**, per la trasmissione dell'**istanza** per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** di cui all'[articolo 1 D.L. 41/2021](#) (c.d. "**Decreto Sostegni**").

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata **a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021**.

Si ricorda che, per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti **due requisiti**:

- **aver conseguito nel 2019** (o, più precisamente, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro**,
- **e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%**.

Dal punto di vista **soggettivo**, il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

- dai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione** o che **producono reddito agrario**, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
- dagli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **in relazione allo svolgimento di attività commerciali**.

Sono invece **esclusi dal beneficio in esame**:

- i soggetti la cui attività risulti **cessata** alla data di entrata in vigore del Decreto

#### Sostegni (03.2021)

- i soggetti che hanno **attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021** (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel **2020 o prima del 03.2021**). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli **eredi** che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per **proseguire l'attività del *de cuius***, già titolare di partita Iva;
- gli **enti pubblici** ([articolo 74 Tuir](#)),
- gli **intermediari finanziari** e le **società di partecipazione** ([articolo 162-bis Tuir](#)).

Di seguito si richiamano, brevemente, le **modalità di calcolo del contributo a fondo perduto**.

#### Quale percentuale applico per calcolare il contributo a fondo perduto?

La percentuale dipende dall'ammontare dei ricavi, essendo pari alle seguenti misure:

- **60%** se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
- **50%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
- **30%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
- **20%** se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

#### Come calcolo i ricavi?

Le **istruzioni** propongono la seguente tabella, indicando il campo della dichiarazione che assume rilievo.

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Gli importi **non devono essere ragguagliati ad anno**, in caso di inizio dell'attività durante l'esercizio.

Per i **soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse**, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del **volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020)**.

I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del **contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche)**.

Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla  **differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato 2020**.

**Come quantifico il contributo?**

**$[(\text{fatturato } 2019 : 12) - (\text{fatturato } 2020 : 12)] \times \text{percentuale commisurata ai ricavi}$**

misura minima (1.000 euro/2.000 euro)

**Come calcolo il fatturato?**

**Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, con data di effettuazione compresa**

**nell'anno** (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali **cessioni dei beni ammortizzabili**).

Le **note di variazione** incidono sul calcolo se hanno **data compresa nell'anno**.

I **commercianti al minuto** considerano **l'ammontare globale dei corrispettivi dell'anno** (al netto dell'Iva).

Se il calcolo al netto dell'Iva può risultare difficoltoso (si pensi al **regime del margine** o alle **operazioni effettuate in ventilazione**), l'importo può essere riportato al **lordo dell'Iva**.

Gli **aggi** relativi alle operazioni effettuate **non rilevanti ai fini Iva** vanno **sommati** ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Nel caso in cui la partita Iva sia stata **attivata dal 2019**, l'importo del fatturato annuale deve essere **diviso per il numero di mesi in cui l'attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata**.

#### Esempio di calcolo

**Partita Iva attivata il 05.04.2019**

**(fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)**

Se **non risulta possibile calcolare l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019 o dell'anno 2020** (ad esempio, perché la **partita Iva è stata attivata dopo il 2019**), **non va indicato nell'istanza il fatturato medio mensile dell'anno**, e lo stesso si intende quindi pari a **zero**.

Si ricorda che soggetti che hanno **attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018** devono segnalarlo nel modello, barrando la seguente casella.

Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018



In questo caso, infatti, **per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato**, ragion per cui:

- se l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 è **inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato 2019**, il contributo è determinato applicando alla differenza la **percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento**, a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del **contributo minimo di 1.000 -2.000 euro**, se superiore);
- se, invece, **non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%**, il **contributo è pari a 1.000 euro** per le persone fisiche e **000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

